

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'OPERAZIONE SOCIETARIA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA' DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C) DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.

Si premette che la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art.9 comma 1 lett.b) della Legge Regionale Liguria n.33/2013, e coincidente con il territorio metropolitano, assumendo in tale funzione la titolarità delle competenze definite dall'art.7 della legge citata.

La Città Metropolitana di Genova, nel rispetto della specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, ha già disposto l'affidamento *in house* ad A.M.T. S.p.a dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. di competenza; in particolare: a) con atto n. 2588 del 14.12.2018 in relazione al lotto 1 ex bacino GU, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029; b) con atto n. 1169 del 26.06.2020 in relazione al lotto 2 ex bacino TG, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2030.

L'Amministrazione metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art.7 della Legge Regionale Liguria n.33/2013:

" anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni".

L'attuazione della disposizione normativa di cui al precedente capoverso in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale (t.p.l.), che, appunto, consente la costituzione di "Agenzie Locali di Mobilità" a cui delegare le funzioni di affidamento dei servizi di t.p.l. e di gestione dei relativi contratti di servizio - anche quelli già in essere - si ritiene possa generare una maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;

Premesso quanto sopra, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 del Dlgs.175/2013 si rende necessario valutare preliminarmente la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. citato, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (anche se nel caso specifico non si tratta di un affidamento di servizio ma di una delega di funzioni).

È altresì necessario, sempre in ottemperanza alla norma citata, dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltreché della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

1. Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali

Genova Parcheggi S.p.A. ha natura di società per azioni e pertanto rientra tra i modelli societari consentiti a questa Amministrazione ai sensi dell'art.3 del Dlgs.175/2016.

L'obiettivo della acquisizione è quello della delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.c) della L.R. Liguria n. 33/2013 e pertanto la Società possiede anche i requisiti prescritti dalla norma in questione, avendo anche capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali, ed i requisiti dei soggetti in house. In particolare Genova Parcheggi S.p.A. è una società pubblica che opera, secondo le previsioni statutarie, nell'ambito dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art 4 "Oggetto sociale" dello Statuto in cui figurano espressamente, le seguenti attività rientranti nell'oggetto sociale

- 1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;*
- 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;*
- 3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;*
- 4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";*
- 5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;*
- 6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;*
- 7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;*
- 8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;*
- 9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;*
- 10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;*
- 11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;*
- 12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;*
- 13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana".*

L'articolo è stato opportunamente integrato con le previsioni delle seguenti ulteriori attività che Genova Parcheggi in qualità Agenzia Locale di Mobilità si prepara a svolgere su delega della Città Metropolitana di Genova, a seguito di apposita delega, le funzioni di cui all' art. 7, comma 1, lett c. della L.R. n. 33/2013:

- "14) gestione del contratto di servizio di cui all'art. 15 L.R. Lig. 33/2013 e supporto al monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;*
- 15) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione e pianificazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. Lig. 33/2013;*
- 16) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 L.R. Lig. 33/2013;*
- 17) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzate al trasporto pubblico locale e alla mobilità di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società e, in genere, progettazione di modifiche delle reti favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale;*

- 18) espletamento delle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. Lig. 33/2013 secondo la normativa di riferimento vigente;
- 19) Partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione, il reperimento e la rendicontazione delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;
- 20) supporto alla sperimentazione e all'implementazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del Trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, anche con riferimento alle nuove tecnologie;
- 21) attività tecnico-amministrative correlate alle funzioni di cui all'art. 7 L.R. Lig. 33/2013, definite ed esplicitate nell'atto di regolazione della delega"

In relazione agli affidamenti attualmente in essere, alla Agenzia sarà delegata la gestione dei seguenti contratti di servizio, con conseguente assunzione a proprio carico degli obblighi contrattuali:

- Contratto di servizio per il lotto 1 ex bacino GU nell'ambito del Comune di Genova di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n. 2588 del 14/12/2018 per il periodo 4/12/19-3/12/2029;
- Contratto di servizio per il lotto 2 ex bacino TG di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n.1169 del 26/06/2020 per il periodo 01/01/2021-31/12/2030;

Sempre coerentemente con il nuovo oggetto sociale all'Agenzia sarà delegato:

1. Monitoraggio dello stato di attuazione dei contratti di servizio in essere con particolare attenzione a:
 - monitoraggio del servizio reso e dello stato di attuazione degli obblighi assunti in fase di offerta, attraverso anche attraverso l'uso di specifici indicatori;
 - monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e degli investimenti proposti da AMT S.p.A. in fase di affidamento e parte integrante dei due contratti di servizio agli allegati CS01;
 - supporto al monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 7 l comma lett. D) della l.reg 33/2013;
2. Attività di coordinamento con il territorio da espletarsi attraverso la gestione del rapporto tra Azienda, Enti Locali e Città Metropolitana in merito a:
 - Monitoraggio dei disservizi a seguito di segnalazione dei Comuni e/o dell'utenza (servizio Segnalaci);
 - Analisi delle esigenze di trasporto;
 - Predisposizione in collaborazione con AMT delle modifiche al programma di esercizio, da trasmettere a Città Metropolitana e/o agli Enti Locali, comprensivo del relativo quadro economico per la successiva ad autorizzazione di CM subordinatamente all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Comune;
 - Implementazione di servizi resi ai sensi dell'articolo 5 comma 1 L.R. 33/13;
 - Attività connesse all'introduzione di servizi sperimentali e/o alternativi per le aree a domanda debole.

3. Investimenti

Attività connesse alla gestione/rendicontazione di finanziamenti pubblici legati ad investimenti sulla rete e/o sul parco veicolare.

4. Procedure di Affidamento.

In attuazione degli indirizzi definiti dalla Città Metropolitana di Genova, l'Agenzia procederà, ad espletare le procedure di affidamento dei servizi di t.p.l. nell'ATO metropolitano di Genova allo scadere dei contratti attualmente in essere e/o comunque al venir meno dei medesimi; la documentazione sottesa a futuri affidamenti dovrà essere predisposta dall'Agenzia e preventivamente trasmessa e approvata da Città Metropolitana di Genova.

Inoltre, l'agenzia darà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 bis del Decreto Legge 78/09.

I predetti affidamenti potranno essere disposti direttamente dall'Agenzia oppure attraverso altra stazione appaltante qualificata individuata dalla medesima Agenzia, in quest'ultimo caso senza ulteriori oneri a carico dell'Ente Metropolitano e/o dei Comuni interessati.

5. Esercizio della facoltà di proroga dei contratti attualmente in essere.

L'Agenzia espletterà tutte le attività connesse dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga di cui al REG CEE 1380/07 art. 4 comma 4; la predetta facoltà di proroga sarà esercitata dall'Agenzia previo nulla osta della Città Metropolitana di Genova.

Si precisa che non saranno oggetto di delega all'Agenzia e restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana:

- le scelte inerenti le modalità di gestione dei servizi di t.p.l.;
- le funzioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. Liguria 33/2013;
- l'approvazione delle modifiche permanenti ai Programmi di Esercizio sottesi agli affidamenti attualmente in essere e l'approvazione dei programmi di esercizio sottesi a futuri nuovi affidamenti dei servizi di TPL indipendentemente dalla modalità di scelta di gestione prescelta;
- l'autorizzazione delle variazioni temporanee dei Programmi di Esercizio dei contratti sottesi agli affidamenti che determinino un incremento del costo complessivo annuale del Contratto di Servizio;
- il rilascio nulla osta per l'effettuazione di servizi aggiuntivi;
- Il rilascio autorizzazione delle fermate ai sensi del Codice della Strada, Regolamento di attuazione del Codice della strada e D.P.R. 753/1980;
- l'immissione in servizio di linea di nuovi mezzi e distrazioni di mezzi dal servizio di linea;
- le Attività connesse alla tenuta della banca dati connessa all'Osservatorio nazionale sul TPL per quanto di non competenza del gestore esercente il servizio.

Inoltre l'Agenzia, a fronte delle specifiche competenze connesse all'esercizio della delega e, in particolare, a quelle relative alla gestione dei contratti di servizio, fornirà ogni utile contributo per consentire a Città Metropolitana di Genova di svolgere alcune attività che rimarranno di spettanza dell'Ente metropolitano (tra cui, ad esempio, la redazione del piano di bacino di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera; azioni connesse alla gestione degli Accordi di Programma di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera b) con particolare riferimento al rispetto degli impegni economici; implementazione delle matrici O/D di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera d)).

Con riferimento al controllo analogo sono stati integrati e modificati lo Statuto e i Patti parasociali al fine di consentire a Città Metropolitana di Genova di esercitare sulla società il controllo analogo conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 del Dlgs.175/2006 e 7, comma 1, lett. c), della L.R Liguria 33/2013; in particolare, il controllo analogo congiunto dell'Ente Metropolitano emerge dalle seguenti disposizioni:

- art. 30 dello Statuto, rubricato "*controllo analogo*", la cui lettera e) prevede l'adozione unilaterale da parte di Città Metropolitana dei contenuti della delega, con esclusione, pertanto, del coinvolgimento di altri soci e della stessa Genova Parcheggi S.p.a. garantendo così l'esclusività del controllo in relazione alle funzioni delegate anche in presenza di una partecipazione esigua al capitale sociale;
- artt. 3 e 4 dei patti parasociali, rubricati, rispettivamente, "*modalità di esercizio del controllo analogo*" e "*assemblea di coordinamento*", che prevedono il controllo in termini preventivi, concomitanti e successivi, oltre a prevedere un'Assemblea di coordinamento che determina gli indirizzi della società e nella quale nessuna deliberazione avente ad oggetto le funzioni delegate dalla Città Metropolitana di Genova può essere assunta senza la votazione favorevole dell'Ente metropolitano, così impedendo che anche un'esigua partecipazione al capitale sociale possa attenuare e/o pregiudicare il controllo dell'Ente sulla società;

2. Ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

L'opzione di utilizzo di una Società esistente è oggettivamente la scelta economicamente e organizzativamente più conveniente poiché permette di minimizzare i costi di gestione già assorbiti in grandissima parte dalle funzioni esistenti ante Agenzia, e garantisce la flessibilità ed il dinamismo tipici di una società privata, ancorché a capitale pubblico.

Genova Parcheggi S.p.A. è una società attiva sul territorio di riferimento, (esclusa l'Azienda Mobilità e Trasporti AMT in quanto destinataria dei contributi per i servizi erogati), costituito in forma di S.p.A. (o di S.R.L.), interamente partecipata da Enti Pubblici e operativa da oltre due decenni nell'area della Mobilità con affidamento in house providing, dotata di un'adeguata struttura per svolgere tutte le attività attualmente gestite da Città Metropolitana e le eventuali ulteriori che potranno essere individuate nel settore.

L'analisi dei bilanci degli ultimi cinque esercizi evidenzia la stabilità strutturale di Genova Parcheggi S.p.A. nel tempo, l'adeguata capitalizzazione e la solidità patrimoniale, che hanno consentito alla Società di far fronte al trend storico di sviluppo senza necessità del benché minimo intervento economico – finanziario sia in fatto di capitale sia di necessità di credito da terzi.

A tal proposito si evidenzia come la società, non solo sia tuttora priva della benché minima esposizione bancaria, ma anche, e soprattutto come abbia fatto fronte al periodo di grave recessione del 2020, conseguente le restrizioni imposte dall'emergenza sanitario COVID-19, senza far ricorso ad alcun tipo di indebitamento, utilizzando le proprie disponibilità liquide, senza doverle necessariamente metterle in tensione.

L'esame degli indicatori economico – finanziari – patrimoniali dell'ultimo quinquennio (dal 2018 ad oggi) evidenziano la consolidata solidità dell'Azienda.

Il business plan allegato alla presente relazione, evidenzia le economie di scala che si possono ottenere grazie alla capacità di Genova Parcheggi S.p.A. di assorbire le attività dell'Agenzia non solo mantenendo l'attuale equilibrio economico finanziario, ma minimizzando la crescita dei costi fissi, crescita che attiene pressoché esclusivamente all'inserimento di alcune risorse umane tecnicamente specializzate nel nuovo servizio e destinate ad integrare le risorse interne che saranno adeguatamente formate e destinate all'attività in oggetto.

Per svolgere le attività di cui sopra è previsto l'impiego di 5 risorse interamente dedicate, con un sensibile incremento rispetto alla situazione attuale, con un ulteriore inserimento a partire dal secondo esercizio.

Tre risorse qualificate sono già all'interno dell'organico di Genova Parcheggi e saranno destinate esclusivamente alle attività dell'Agenzia.

In aggiunta a queste ultime, fin dal primo esercizio, l'acquisizione di due nuove risorse dedicate; una terza nuova risorsa potrà essere inserita a partire dal secondo esercizio.

Il costo medio unitario dei nuovi inserimenti, è stimato in circa Euro 50.000/anno.

I costi per Personale evidenziati nel budget economico allegato attengono unicamente ai nuovi assunti impiegati nell'agenzia (maggiori costi).

Anche i costi per il personale amministrativo e di organizzazione generale non sono stati estrapolati poiché le attività amministrative dell'Agenzia sono assorbibili all'interno della struttura attuale e non necessitano di particolari adeguamenti.

In buona sostanza nel budget economico sono stati evidenziati esclusivamente i maggiori costi generati dalla nuova attività.

Genova Parcheggi dispone di uffici, postazioni di lavoro, attrezzature informatiche e quant'altro necessario in misura tale da assorbire senza particolari investimenti l'inserimento delle necessarie risorse per l'Agenzia.

Sono stati previsti esclusivamente investimenti in tecnologie, impianti e strutture dedicate per 200/300.000 Euro ca., tali da consentire una gestione informaticamente e funzionalmente avanzata dell'Agenzia.

Alla voce Servizi del piano economico allegato è indicata la somma complessiva destinata al Contratto di Servizio già al netto dei costi di Agenzia.

I fondi necessari a mantenere l'equilibrio di Genova Parcheggi si attestano, a regime, a partire dal terzo esercizio, a circa 690.000 Euro pari allo 0,86% ca. del contributo annuo destinato al funzionamento dell'Agenzia; garantendo così un incremento strutturale delle risorse disponibili pari a oltre Euro 9.000.000 (al netto dei costi di funzionamento dell'Agenzia).

Nei primi due esercizi le maggiori risorse rese disponibili sono maggiori in conseguenza del minor impatto degli oneri finanziari conseguenti l'esposizione generata dall'anticipazione della quota relativa alla Ritenuta d'Acconto del 4%; esposizione che aumenta di anno in anno, per consolidarsi in 7.000.000 ca. al terzo anno (quando si prevede entrino a regime i rimborsi annuali).

La copertura dei costi d'esercizio dell'Agenzia risulta abbondantemente al di sotto di quanto previsto a tal fine dalla Legge Regionale, pari al 2% (€ 1,6 milioni circa) del contributo regionale.

Alla luce di quanto sopra, si può attestare che la società ha la capacità di garantire la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ovvero di garantire, in via autonoma e in un adeguato periodo di tempo, l'equilibrio economico-finanziario delle attività riferite al TPL e delle altre attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, l'equilibrio economico-finanziario del servizio di TPL, si fonda necessariamente sulla quantità e qualità dei servizi erogati in rapporto alle risorse finanziarie pubbliche, a destinazione vincolata, messe a disposizione dagli enti pubblici preposti.

Le altre attività della società riguardano essenzialmente servizi pubblici minori, riguardo ai quali non sono previste variazioni di ricavi o costi tali da mettere in discussione l'equilibrio economico-finanziario ormai consolidato, dimostrato dagli indicatori di bilancio degli ultimi anni.

Infine, si può attestare che l'investimento iniziale è sicuramente compatibile con la situazione finanziaria della Città Metropolitana, anche in relazione ad eventuali trasferimenti futuri, non solo in rapporto all'esiguità della partecipazione.

Come già evidenziato, i servizi gestiti del TPL devono comunque tendere all'equilibrio economico-finanziario, in quanto i contributi erogati dagli Enti pubblici devono coprire l'integrale costo del servizio. Pertanto, gli Enti che esercitano il controllo analogo, hanno il dovere di programmare la quantità e qualità dei servizi da rendere in relazione alle risorse messe a disposizione.

Per le altre attività, non vi sono elementi che possano far ritenere probabile un rischio di peggioramento strutturale della situazione economico-finanziaria della società, tale da non essere compatibile con il bilancio di Città Metropolitana.

3. Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Come già precisato dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG), la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse.

Per ciò che concerne il **profilo dell'efficacia**, l'acquisizione della partecipazione nella società consentirà a Città Metropolitana di esercitare la delega nei termini consentiti dalla Legge regionale Liguria n.33/2013, che prescrive, per l'adozione di questa soluzione organizzativa, che ci si avvalga di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, requisiti tutti che Genova Parcheggi S.p.A. possiede. Certamente questa soluzione favorisce una stretta coerenza con le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione, dal momento che sarà possibile adattare costantemente le attività da svolgere alle concrete esigenze della funzione delegata, anche in rapporto alla variabilità dei flussi finanziari che potranno essere destinati ad esse. Inoltre, nell'ambito del controllo analogo sarà consentito a Città metropolitana di esercitare un puntuale monitoraggio sul corretto svolgimento della funzione delegata per verificare costantemente la piena coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla società.

Riguardo alla compatibilità **con i principi di efficienza e di economicità**, si evidenzia che i benefici derivanti dall'utilizzo di un'Agenzia della Mobilità così costituita derivano sia da una potenzialmente miglior **efficienza** operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata, oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;

Ovviamente anche l'opzione di utilizzo di una Società esistente è oggettivamente la **scelta economicamente e organizzativamente più conveniente** nel rispetto dei principi di efficacia, economicità poiché permette di minimizzare i costi di gestione già assorbiti in grandissima parte dalle funzioni esistenti ante Agenzia, e garantisce la flessibilità ed il dinamismo tipici di una società privata, ancorché a capitale pubblico.

A ciò si aggiunga che Genova Parcheggi S.p.A. ha alle spalle una comprovata esperienza ventennale nella gestione dei servizi pubblici connessi alla mobilità ed anche una solida situazione finanziaria, come evidenziato al paragrafo precedente. La quantificazione dei costi di gestione, contenuta nel "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega", evidenzia infatti il contenuto impatto dei costi di gestione della delega in rapporto al complesso delle risorse coinvolte dalla delega e consente inoltre di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale

4. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ex art.5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, si ritiene che, poiché si verte nell'ambito dell'esercizio di una delega di funzioni istituzionali che competono esclusivamente a Città Metropolitana, le risorse che a tale scopo saranno trasferite non sono in grado di interferire con la disciplina della concorrenza, posto che per detta attività Genova Parcheggi SpA non potrà porsi in concorrenza con altre aziende.

Inoltre, detti trasferimenti di risorse finanziarie che Città metropolitana sarà tenuta ad effettuare alla Agenzia hanno uno specifico vincolo di destinazione, tale che non sarà consentito alla Società beneficiaria di utili da destinare ad altri servizi pubblici e quindi in grado di interferire con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Genova, 21/09/2023